



**CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE**  
- Provincia di Vicenza -  
36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241  
E-mail: [montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net)  
<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Ente con sistema di  
gestione per la  
qualità certificato

Settore I  
Servizio SEGRETERIA  
Responsabile del procedimento: Bonsanto dott. Costanzo  
Tel: 0444 705709  
Fax: 0444 - 694888  
Rif. Protocollo in entrata  
Reg. Generale Nr. **066**

Montecchio Maggiore, 06 giugno 2011

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI REDAZIONE E COMUNICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI REDATTI IN LINGUA DIVERSA DALL'ITALIANO**

### IL SINDACO

**Premesso:**

- come il 16 aprile 2011, in Alte Ceccato, frazione di Montecchio Maggiore abitata da circa 4700 persone extracomunitarie su 7500 residenti, una cinquantina di cittadini originari del Bangladesh, stato dal quale provengono la maggior parte dei cittadini stranieri, davano luogo ad una brutale rissa con utilizzo di bastoni e spranghe di ferro, alla fine della quale diverse risultavano le persone ferite gravi, di cui una ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vicenza;
- come analogo scontro veniva registrato anche una settimana prima, nella serata del 10 aprile, mentre la popolazione inerme si rifugiava nella locale Chiesa, aperta per la Santa Messa;

**Rilevato** dagli accertamenti condotti, e non ancora ultimati dagli organi inquirenti e dalla Polizia Locale, come la causa di tali scontri poggia essenzialmente sullo scontro tra due fazioni della comunità bangladese, per il predominio su una popolazione etnica che nel vicentino conta circa 8.000 persone;

**Evidenziato** che il predominio di un gruppo sull'altro comporta oltre che il "governo" della comunità bangladese anche la "regia" di qualsivoglia attività lecita ed illecita, dalle quali, all'interno della comunità etnica in parola, tali fazioni traggono il proprio "potere e tornaconto economico";

**Considerato** che l'attuale Amministrazione Comunale, rispetto a tali eventi, non riesce a programmare o prevedere alcuna forma di controllo preventivo, anche attraverso la semplice organizzazione di un elementare servizio di pattugliamento della Polizia Locale in quanto, avvenendo la trasmissione dell'informazione dei luoghi e delle giornate degli incontri o delle riunioni tra le diverse popolazioni straniere, attraverso l'affissione di avvisi esposti al pubblico redatti nell'idioma linguistico della nazione di provenienza (circa venti sono le diverse lingue nazionali parlate), risulta molto difficile per gli operatori comunali venire a conoscenza della natura e dei luoghi degli stessi appuntamenti, al fine di stabilire la possibilità del rischio per la tutela dell'incolumità e dell'ordine pubblico;

**Atteso che** non risulta opportuno disporre di uno specifico servizio di traduzione pubblico, oltre che per l'alto numero delle lingue da coprire, anche per gli eccessivi costi che si dovrebbero assumere per venire a conoscenza di attività che potrebbero anche non avere risvolti di pericolosità;

**Ricordato** come a tali oggettive difficoltà si possa far fronte imponendo a carico dei singoli organizzatori d'incontri, d'appuntamenti, di ritrovi, a qualsivoglia titolo, l'onere di comunicare, all'autorità pubblica comunale, il contenuto dell'avviso che si vuole rendere pubblico;

**Dato atto** che una tale disposizione non può non trovare una specifica disciplina attraverso un apposito regolamento comunale, la cui redazione ed approvazione non può non richiedere che alcuni mesi in termini di procedimento amministrativo;

**Evidenziato** come, rimanendo all'interno della comunità cittadina uno stato di tensione da non sottovalutare, al fine del mantenimento dell'ordine pubblico, la situazione è tale da richiedere un intervento urgente in materia, al fine di assicurare immediatamente alle forze dell'ordine un'adeguata informazione su quanto possa avvenire nel territorio comunale in termini di assembramento o di ritrovo di un numero considerevole di persone;

**Sottolineata** quindi l'opportunità d'intervenire urgentemente attraverso uno specifico provvedimento, di natura contingibile ed urgente, efficace solo per il tempo necessario all'approvazione di una definitiva, articolata e stabile normazione attraverso l'approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale;

**Ritenuto** pertanto necessario d'imporre, sino al 30 settembre 2011 il rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **Obbligo per ogni persona**, gruppo o associazione, imprenditore agricolo, artigiano o industriale, esercente attività commerciali o di pubblico esercizio, o persona fisica, che voglia utilizzare lingue diverse dall'italiano per redigere avvisi di portata pubblica, di qualsiasi contenuto e per le più disparate finalità, attraverso scritti, fonia o video, di qualsivoglia foggia o forma, e con qualsiasi strumento d'informazione (semplice avviso cartaceo, foglio o locandina da esporre nelle bacheche, spazi autorizzati, vetrine degli esercizi pubblici o negozi, stampa locale o giornali, radio, televisione e siti informatici) da rivolgersi alla popolazione residente in Montecchio Maggiore, o da tenersi nel territorio del comune di Montecchio Maggiore, **di comunicare**, almeno sette giorni prima dell'inizio della pubblicizzazione, **al Sindaco** tale volontà allegando ad essa una dichiarazione sostitutiva, redatta a sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale viene reso noto il contenuto dell'avviso da divulgare, debitamente tradotto in Lingua Italiana;
- b) Salvo che l'omissione di quanto disposto con la presente disposizione, non costituisca o non comporti, direttamente o indirettamente, la concretizzazione di fattispecie di qualsivoglia reato, per la qualcosa si provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria, chi non ottempererà all'obbligo previsto dalla presente disposizione sarà soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50 ed un massimo di euro 500, a norma dell'art. 7 bis/1" comma del d.lgs. 18 agosto 2000. Oltre alla sanzione amministrativa, qualora il contenuto dell'avviso non abbia cessato la propria attualità o validità, potrà essere disposto, con onere a carico dell'autore dell'avviso, anche l'interruzione e l'obbligo della pubblicizzazione dello stesso, con la rimozione degli avvisi dai luoghi ove sono stati pubblicati e/o la sospensione delle trasmissioni radio e/o televisive. Nel caso di mancata ottemperanza il comune di Montecchio Maggiore disporrà direttamente ripetendo le spese sopportate;
- c) Le stesse misure sanzionatorie saranno comminate anche nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, attività commerciali, Giornali, televisioni e siti informatici che avranno pubblicizzato gli avvisi redatti in lingua non italiana senza aver accertato l'avvenuta comunicazione al Comune di Montecchio Maggiore;

**Ribadita** la propria competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 dell'8 agosto 2000 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008, tendente, il presente provvedimento ad influire, affievolendole, sulle cause scatenanti le rissa tra le popolazioni extracomunitarie residenti in Alte Ceccato, recanti grave pregiudizio all'incolumità pubblica e all'integrità fisica di cittadini;

**Dato atto** che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Vicenza con nota prot. n. 15341 del 24 maggio 2011, che ne ha accusato ricevuta con nota del 27 maggio 2011 acquisita al prot. com.le n. 15962 del 30.05.2011;.

#### **ORDINA e DISPONE**

Con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2011:

- a) **L'obbligo** per ogni persona, gruppo o associazione, imprenditore agricolo, artigiano o industriale, esercente attività commerciali o di pubblico esercizio, o persona fisica, che voglia utilizzare lingue diverse dall'italiano per redigere avvisi di portata pubblica, di qualsiasi contenuto e per le più disparate finalità, attraverso scritti, fonia o video, di qualsivoglia foggia o forma, e con qualsiasi strumento d'informazione (semplice avviso cartaceo, foglio o locandina da esporre nelle bacheche, spazi autorizzati, vetrine degli esercizi pubblici o negozi, stampa locale o giornali, radio e televisioni locali o siti informatici) da rivolgersi alla

popolazione residente in Montecchio Maggiore, o da tenersi nel territorio del comune di Montecchio Maggiore, **di comunicare**, almeno sette giorni prima dell'inizio della pubblicizzazione, **al Sindaco** tale volontà allegando ad essa una dichiarazione sostitutiva, redatta a sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale viene reso noto il contenuto dell'avviso da divulgare, debitamente tradotto in Lingua Italiana;

b) Salvo che l'omissione di quanto disposto con la presente disposizione, non costituisca o non comporti, direttamente o indirettamente, la concretizzazione di fattispecie di qualsivoglia reato, per la qualcosa si provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria, chi non ottempererà all'obbligo previsto dalla presente disposizione sarà soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50 ed un massimo di euro 500, a norma dell'art. 7 bis, 1° comma del d.lgs. 18 agosto 2000. Oltre alla sanzione amministrativa, qualora il contenuto dell'avviso non abbia cessato la propria attualità o validità, potrà essere disposto, con onere a carico dell'autore dell'avviso, anche l'interruzione e l'obbligo della pubblicizzazione dello stesso, con la rimozione degli avvisi dai luoghi ove sono stati pubblicati e/o la sospensione delle trasmissioni radio e/o televisive. Nel caso di mancata ottemperanza il comune di Montecchio Maggiore disporrà direttamente ripetendo le spese sopportate;

c) Le stesse misure sanzionatorie saranno comminate anche nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, attività commerciali, Giornali, televisioni o siti informatici che avranno pubblicizzato gli avvisi redatti in lingua non italiana senza aver accertato l'avvenuta comunicazione al Comune di Montecchio Maggiore;

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.


Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del comune.

L'Ufficio della Segreteria generale è incaricato dell'attuazione e dell'esecuzione del presente provvedimento, mentre spetterà al Corpo di Polizia Locale il controllo sul suo rispetto da parte degli operatori commerciali e dei soggetti tenuti alla comunicazione ;

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo anche per gli aspetti di specifica competenza.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  
Sindaco  
Milena Cecchetto